Integrazione al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 87 Bis Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali

- 1. Nel rispetto della previsione normativa e con riferimento al regolamento europeo 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati il **titolare del trattamento** dei dati personali è il Comune di Milazzo.
- 2. Il titolare richiamato nel comma precedente designa un proprio rappresentate a cui demandare il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro del trattamento dei dati, previsto nell'art. 30 del richiamato regolamento.
- 3. Ciascun titolare di posizione dirigenziale è individuato quale "responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28, riguardo alle materie di propria competenza.
- 4. L'incarico di "responsabile del trattamento", può essere inoltre conferito, con atto formale del Titolare del trattamento, a singoli dipendenti ai quali siano attribuite funzioni o competenze che comportino un autonomo trattamento di dati.
- 5. Ciascun responsabile del trattamento, all'interno delle unità organizzative di competenza, può "designare" dei soggetti denominati "**operatori del trattamento**", in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere. Il responsabile del trattamento ha il compito di assicurare che ogni "operatore" sia costantemente aggiornato, adeguatamente formato e a conoscenza delle modalità necessarie da utilizzare a garanzia della tutela dei dati personali, nonché di verificare la correttezza nell'utilizzo delle banche dati e di ogni informazione di tipo personale.
- 6. Ogni Responsabile del trattamento ha il compito di tenere un **Registro delle attività di trattamento**, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Regolamento UE, contenente tutte le categorie di attività relative ai trattamenti dei dati di propria competenza, avendo cura di assicurarne il costante aggiornamento, nonché la immediata fruibilità, anche in forma elettronica, tutte le volte che si renda necessario.
- 7. L'Ente si dota di un "Responsabile della protezione dati" (DPO), designato con provvedimento del Titolare del trattamento, a cui affidare i compiti previsti nell'art. 39 del Regolamento europeo richiamato, nonché ogni eventuale ulteriore compito previsto dalle disposizioni legislative o dell'Autorità Garante della Privacy. Laddove l'Ente non disponga di una professionalità idonea a tal fine o ragioni di opportunità lo richiedano, l'incarico di Responsabile della protezione dei dati, è assegnato a un soggetto esterno, sia persona fisica, sia giuridica, che assicuri il rispetto degli adempimenti richiesti.
- 8. Nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 35 del Regolamento UE, l'Ente predispone un documento contenente la "Valutazione dell'impatto" dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Tale documento può essere realizzato mediante l'affidamento dell'incarico a un soggetto esterno, ma deve essere conservato da ciascun responsabile, in relazione alle materie di propria competenza.
- 9. Ogni eventuale violazione dei dati personali deve essere riferita, in forma scritta, al titolare del trattamento che provvederà nel rispetto delle previsioni contenute del Regolamento UE, nonché dalle disposizioni del Garante per la tutela dei dati personali.